

Informativa su salute e sicurezza nel lavoro agile - decorrenza 7 aprile 2026

Si informano le aziende che, a partire dal 7 aprile 2026, entrano in vigore nuove disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in modalità agile (smart working), introdotte dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34, che modifica il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

➤ Obbligo di informativa

La normativa prevede che gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile siano assolti mediante la *consegna al lavoratore di un'informativa scritta*, da fornire con cadenza almeno annuale.

L'informativa costituisce lo strumento principale per garantire la tutela del lavoratore in assenza di un controllo diretto sull'ambiente di lavoro e deve essere aggiornata in relazione alle condizioni operative.

➤ Destinatari

L'informativa deve essere consegnata:

- al lavoratore in modalità agile;
- al RLS o, in sua assenza, al RLST.

N.B. È necessario poter dimostrare l'avvenuta consegna.

➤ Contenuti minimi

L'informativa deve includere:

- rischi generali connessi all'attività lavorativa;
- rischi specifici del lavoro agile, con particolare riferimento all'uso di videoterminali.

➤ Sanzioni

In caso di mancata consegna dell'informativa è prevista una sanzione penale:

- arresto da 2 a 4 mesi
oppure
- ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96.

➤ Azioni raccomandate

Si raccomanda di verificare tempestivamente che:

- l'informativa sia predisposta e aggiornata;
- i contenuti siano coerenti con i rischi effettivi;
- la consegna a lavoratori e RLS/RLST sia tracciabile.